



# COMUNE DI SIGILLO

## PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA

### ORDINANZA N. 24 DEL 25-05-2012

**Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DELLE AREE DI DECOLLO ED ATTERRAGGIO PER DELTAPLANI E PARAPENDI NEI GIORNI 28-29-30 GIUGNO E 1 LUGLIO PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL MEETING AEROMODELLISTICO FIAM**

IL SINDACO

Vista la comunicazione prot.n.8792 del 21/12/2011 pervenuta dal "GRUPPO MODELLISTICO ARTENA" soggetto organizzatore, sotto l'egida della FIAM (Federazione Italiana Aeromodellismo) di un meeting di aeromodelli ed alianti radiocomandati a livello nazionale da tenersi sul Monte Cucco nei giorni 28-29-30 giugno e 1 luglio p.v.

Considerato che per impedire pericoli derivanti dal sorvolo contemporaneo degli aeromodelli ( in numero di oltre cento secondo l'organizzazione) e dei deltaplani e parapendii appare necessario vietare il decollo di questi ultimi limitatamente ai periodi di svolgimento del raduno.

Visto l'art.6 comma 1 del Regolamento per l'accesso e l'utilizzazione delle aree di decollo ed atterraggio nella zona di Monte Cucco approvato con atto di C.C. n.5 del 28 gennaio 2004 e riformulato con atto di C.C. n.5 del 17 gennaio 2007 il quale obbliga gli utilizzatori delle aree di decollo ad informarsi su eventuali limitazioni all'attività di volo che non siano di carattere meteorologico;

Visto l'art. 54 comma 4 del D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000, come modificato dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 92/2008, convertito- con modificazioni- nella Legge n. 125 del 24/07/2008;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. di vietare l'utilizzo delle aree di decollo di Pian de Cavalli e Val di Ranco nei giorni 28/29/30 giugno e 1 luglio p.v. da parte di deltaplani e parapendii

limitatamente agli orari di svolgimento del raduno di aeromodelli di cui in premessa.

**TRASMETTE**

Copia della presente ordinanza al Sig .PREFETTO DI PERUGIA, secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

Copia della presente ordinanza per quanto di competenza:

- Al Comando Stazione Carabinieri di SIGILLO
- Al Comando Stazione Forestale di SCHEGGIA E PASCELUPO.

**INFORMA**

Che ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. il responsabile del presente procedimento è il Dott. Gianluca Bertoldi;

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione oppure, in alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione

Che è fatto obbligo agli agenti della Forza Pubblica di far rispettare la presente Ordinanza;

I trasgressori saranno puniti, ai sensi dell'art.7-bis del Dlgs. 18/08/2000 n.267 e dell'art.16 comma 2 della L. 24/11/1981 n.689 così come modificato dalla L.24/07/2008 n.125, con il pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad Euro 150,00. (D. G. C. n.72 del 17/09/2008)

Dalla Residenza Municipale, 25/05/2012

f.to                   **IL SINDACO**  
(Dott. Riccardo Coletti)

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 25-05-2012 al 09-06-2012.

Lì 25-05-2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to BERTOLDI DR. GIANLUCA

*Copia conforme all'originale.  
Lì*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
BERTOLDI DR. GIANLUCA